



IMPORTANTE: DA DOMENICA' 16 SETTEMBRE LE NUOVE MODALITA' PER LA COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI INTERMITTENTI O "A CHIAMATA"

A PARTIRE DAL 16 SETTEMBRE 2012, LA **COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA** PREVENTIVA PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI INTERMITTENTI DETTI ANCHE "A CHIAMATA" DOVRA' ESSERE EFFETTUATA SECONDO LE NUOVE MODALITA' OPERATIVE COMUNICATE DAL MINISTERO DEL LAVORO CON LA NOTA N. 11779.

DI SEGUITO RIEPILOGHIAMO LE NUOVE MODALITA' OPERATIVE **IN VIGORE DA DOMENICA 16 SETTEMBRE** CHE SOSTITUIRANNO LE PRECEDENTI INDICAZIONI OPERATIVE .

PREMESSA

A FAR DATA DAL 16 SETTEMBRE 2012, ENTRANO IN VIGORE LE NUOVE MODALITA' OPERATIVE PER ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI INTERMITTENTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 21, LETT. B) DELLA LEGGE N. 92/2012 DETTA ANCHE "LEGGE FORNERO".

PERTANTO, A PARTIRE DA TALE DATA, DETTA COMUNICAZIONE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA SECONDO UNA DELLE NUOVE MODALITA' OPERATIVE PREVISTE DALLA NOTA DI PROT. N. 11779/2012 DEL MINISTERO DEL LAVORO.

ANDIAMO DI SEGUITO A DESCRIVERLE

[Torna all'indice](#)

TRASMISSIONE DEI NOMINATIVI A MEZZO FAX

IL DATORE DI LAVORO POTRA' EFFETTUARE LA CHIAMATA DEI LAVORATORI INTERMITTENTI O PIU' COMUNEMENTE "LAVORATORI A CHIAMATA" INVIANDO

UN FAX AL N. 848800131

PER UTILIZZARE QUESTA MODALITA', IL DATORE DI LAVORO DOVRA' UTILIZZARE IL MODELLO, CREATO AD HOC E DISPONIBILE ANCHE ALL'INDIRIZZO WWW.LAVORO.GOV.IT E WWW.CLICLAVORO.GOV.IT , COMPILARLO IN OGNI SUA PARTE ED INVIARLO AL NUMERO **848800131**. SI ALLEGA IL MODELLO PDF (ALLEGATO 1) DA UTILIZZARE QUALORA NON POTESTE IMMEDIATAMENTE REPERIRLO NUOVO AGLI INDIRIZZI SOPRA EVIDENZIATI.

PRECISIAMO CHE IL CAMPO "CODICE COMUNICAZIONE DI RIFERIMENTO" FINO A QUANDO IL NOSTRO STUDIO NON VI FORNIRA' L'APPOSITO CODICE APPARTENENTE AD OGNI SINGOLO LAVORATORE ASSUNTO POTRA' NON ESSERE COMPILATO.



QUESTA MODALITA' POTRA' ESSERE UTILIZZATA PER COMUNICARE ESCLUSIVAMENTE LA CHIAMATA RELATIVA AD UN SOLO LAVORATORE. IL DATORE DI LAVORO DOVRA' AVER CURA DI CONSERVARE IL RAPPORTO DI CONSEGNA DEL PROPRIO SISTEMA FAX, COME RICEVUTA DELL'AVVENUTA COMUNICAZIONE E SUCCESSIVAMENTE ARCHIVIARLE INSIEME AL LIBRO UNICO DEL LAVORO DI COMPETENZA (EX BUSTE DI PAGA) AI FINI DEI CONTROLLI DEGLI ISPETTORI. NATURALMENTE LE DATE DOVRANNO COINCIDERE CON QUELLE INDICATE NEL LIBRO UNICO DEL LAVORO A MENO DI RETTIFICA DELLA NON PRESENZA SEMPRE INVIATA AL MINISTERO (VEDI NOSTRA CIRCOLARE N. 9 2012).

[Torna all'indice](#)

TRASMISSIONE DEI NOMINATIVI A MEZZO SMS

IL DATORE DI LAVORO POTRA' EFFETTUARE LA CHIAMATA DEI LAVORATORI INTERMITTENTI O PIU' COMUNEMENTE "LAVORATORI A CHIAMATA" INVIANDO

UN SMS AL NUMERO 339 9942256

L'SMS DOVRA' CONTENERE I SEGUENTI DATI:

- INDIRIZZO E-MAIL DEL DATORE DI LAVORO;
- CODICE DI AUTORIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE INVIATA AL CENTRO DELL'IMPIEGO ALL'ATTO DELL'ASSUNZIONE (QUESTO DATO SOLO FINO A CHE IL NOSTRO STUDIO NON LO FORNIRA' PUO' ESSERE NON INDICATO);
- CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO;
- CODICE FISCALE DEL LAVORATORE CHE EFFETTUERA' LA PRESTAZIONE DI LAVORO;
- DATA INIZIO E DATA DI FINE DELLA PRESTAZIONE; QUESTE INFORMAZIONI POSSONO ESSERE FORNITE IN MODALITA' MULTIPLA, OVVERO POSSONO ESSERE COMUNICATI PIU' PERIODI DI LAVORO. NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE SIA CHIAMATO A RENDERE LA PRESTAZIONE PER SINGOLO GIORNO E' SUFFICIENTE INSERIRE LA DATA INIZIO DELLA PRESTAZIONE. NEL CASO IN CUI SI INTENDA COMUNQUE COMUNICARE, PER IL MEDESIMO LAVORATORE, DIVERSE SINGOLE GIORNATE (AD ESEMPIO, TUTTI I SABATI DEL MESE) LE DATE DELLA PRESTAZIONE DOVRANNO ESSERE SEPARATE DA UN ASTERISCO (*);
- LO STRUMENTO DEL SMS PUO' ESSERE UTILIZZATO PER COMUNICARE FINO AD UN MASSIMO DI TRE LAVORATORI PER IL MEDESIMO PERIODO DI CHIAMATA.

I DATI DELLA COMUNICAZIONE DOVRANNO ESSERE DIGITATI SENZA SPAZI E SENZA ULTERIORI CARATTERI; I CAMPI VANNO SEPARATI SEMPRE DA UNA VIRGOLA AD ECCEZIONE DEL CAMPO CF DATORE DI LAVORO O CODICE COMUNICAZIONE, CHE VA SEPARATO DA UN PUNTO; IL FORMATO DELLA DATA E' "GG-MM-AAAA"; LE DATE "SINGOLE" DURANTE LA QUALE SI EFFETTUA LA CHIAMATA PERIODICAMENTE (AD ESEMPIO, TUTTI I SABATI DEL MESE) VANNO SEPARATI DA UN ASTERISCO.



SCONSIGLIAMO VIVAMENTE L'UTILIZZO DI TALE METODO DI COMUNICAZIONE SENZA COMMENTARLO

[Torna all'indice](#)

TRASMISSIONE DEI NOMINATIVI A MEZZO POSTA ELETTRONICA

IL DATORE DI LAVORO POTRA' EFFETTUARE LA CHIAMATA DEI LAVORATORI INTERMITTENTI O PIU' COMUNEMENTE "LAVORATORI A CHIAMATA" **UTILIZZANDO IL SEGUENTE, E DAL 16 SETTEMBRE 2012, UNICO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA NAZIONALE,**

intermittenti@lavoro.gov.it

PER UTILIZZARE QUESTA MODALITA', IL DATORE DI LAVORO DOVRA' UTILIZZARE IL MODELLO, CREATO AD HOC E DISPONIBILE ANCHE ALL'INDIRIZZO WWW.LAVORO.GOV.IT E WWW.CLICLAVORO.GOV.IT, COMPILARLO IN OGNI SUA PARTE. UNA VOLTA COMPILATO, TALE MODELLO DOVRA' ESSERE:

- ALLEGATO ALLA VOSTRA MAIL CHE AVRA' COME OGGETTO: "COMUNICAZIONE CHIAMATA LAVORO INTERMITTENTE";
- INVIARLO ALL'INDIRIZZO intermittenti@lavoro.gov.it. NON APPENA RICEVUTA LA MAIL, IL SISTEMA INVIERA' UN MESSAGGIO DI CONFERMA DI AVVENUTA RICEZIONE.

POTRANNO ESSERE ALLEGATI AD OGNI SINGOLA MAIL FINO AD UN MASSIMO DI SEI SCHEDE DI LAVORATORI PER IL MEDESIMO PERIODO DI CHIAMATA.

SI ALLEGA IL MODELLO PDF (ALLEGATO 1) DA UTILIZZARE QUALORA NON POTESTE IMMEDIATAMENTE REPERIRLO NUOVO AGLI INDIRIZZI SOPRA EVIDENZIATI.

PRECISIAMO CHE IL CAMPO "CODICE COMUNICAZIONE DI RIFERIMENTO" FINO A QUANDO IL NOSTRO STUDIO NON VI FORNIRA' L'APPOSITO CODICE APPARTENENTE AD OGNI SINGOLO LAVORATORE ASSUNTO POTRA' NON ESSERE COMPILATO.

IL DATORE DI LAVORO DOVRA' AVER CURA DI CONSERVARE LA RISPOSTA DI RICEVUTA DEL SISTEMA, COME RICEVUTA DELL'AVVENUTA COMUNICAZIONE E SUCCESSIVAMENTE ARCHIVIALE INSIEME AL LIBRO UNICO DEL LAVORO DI COMPETENZA (EX BUSTE DI PAGA) AI FINI DEI CONTROLLI DEGLI ISPETTORI. NATURALMENTE LE DATE DOVRANNO COINCIDERE CON QUELLE INDICATE NEL LIBRO UNICO DEL LAVORO A MENO DI RETTIFICA DELLA NON PRESENZA DEL LAVORATORE A CHIAMATA SEMPRE INVIATA AL MINISTERO (VEDI NOSTRA CIRCOLARE N. 9 2012).

[Torna all'indice](#)

IMPORTANTE

IL MINISTERO DEL LAVORO NON HA IDENTIFICATO UN APPOSITO STRUMENTO PER LE RETTIFICHE IN CASO DI NON AVVIO DEL LAVORATORE A CHIAMATA AL SERVIZIO. PERTANTO IN CASO DI RETTIFICA SUGGERIAMO DI TRASMETTERE ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA



intermittenti@lavoro.gov.it O ATTRAVERSO IL NUMERO DI FAX LA STESA COMUNICAZIONE INVIATA PRECEDENTEMENTE SCRIVENDO FIANCO ALLA DATA ONTERESSATA "NON PRESENTATO". LA COMUNICAZIONE POTRA' ESSERE ANNULLATA, IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DEL LAVORATORE, ENTRO LE 48 ORE SUCCESSIVE ALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO. IN MANCANZA DI TALE ATTO DI RETTIFICA LA PRESTAZIONE SI INTENDERA' SVOLTA E SI DOVRANNO PAGARE SIA LA RETRIBUZIONE E SIA I CONTRIBUTI. STESSO DICASI PER COMUNICAZIONI CHE NON RISPESCHIANO L'EFFETTIVA MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL LAVORO (GIORNI NON COINCIDENTI CON LA COMUNICAZIONE).

NON SOLO, MA PER IPOTESI DI MANCATA CORRISPONDENZA O MANCATO COMUNICAZIONE, GLI ISPETTORI APPLICHERANNO LA SANZIONE DA EURO 400,00 A EURO 2.400,00.

CONCLUSIONI

IN ATTESA CHE IL MINISTERO DEL LAVORO, SOTTO LA PRESSANTE RICHIESTA DELL'ORDINE PROFESSIONALE E DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MODIFICHINO O ANNULLINO QUESTO ULTERIORE ONERE BUROCRATICO CHE APPESANTESCE L'OPERATIVITA' DELLE AZIENDE, RACCOMANDIAMO DI ESEGUIRE LE NUOVE DISPOSIZIONI CON LA MASSIMA ATTENZIONE CONSERVANDO TUTTI I DOCUMENTI POICHE' GLI ORGANI ISPETTIVI, NELLE VERIFICHE ESEGUITE QUESTA ESTATE, HANNO EFFETTUATO I CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE ED I RISCONTRI SUL LUL (LIBRO UNICO DEL LAVORO) APPLICANDO LE NUOVE SANZIONI IN CASO DI OMESSO INVIO DELLA COMUNICAZIONE O MANCATO RISCONTRO CON IL LUL.